

NO TAV - Relazione riunione a Bruxelles 30 settembre 2010

a cura di Paolo Prieri

Incontro con la Commissione Europea: accesso ai documenti

Premessa

L'incontro è stato ottenuto come Pro Natura e fa seguito all'intervento (con esposizione di bandiere No TAV) a Saragozza lo scorso 9 giugno 2010 nell'ambito dei TEN-T Days, conferenza organizzata da chi ha ricevuto la delegazione a Bruxelles. Di conseguenza la delegazione si è presentata come Pro Natura (anche nei Comunicati Stampa).

La riunione si è svolta come previsto tra le 10 e le 12 negli uffici del Directorate Mobilità e Trasporti della CE. La sorpresa è stata di avere ben 8 funzionari della Commissione Europea come interlocutori, i principali dei quali erano il sig. Eddy Liégeois, Capo Settore Affari Legali, Aiuti di Stato e Supervisione delle Agenzie e il sig. Agatino Valastro, Responsabile Accesso dati Unità 1, Relazioni internazionali, Pianificazione e Strategia & Comunicazione, Funzionario addetto ai Documenti, Accesso del pubblico ai documenti, assistente del coordinatore della comitologia in seno al Directorate Generale.

E' nostra opinione che la presenza di una così folta delegazione sia significativa dell'importanza della nostra richiesta. L'accesso ai documenti è di vitale importanza per i cittadini e le loro associazioni non solo per i Comitati No TAV in Italia ma per tutto l'associazionismo.

Relazione

Mario Cavagna, Presidente di Pro Natura Piemonte, ha condotto gli interventi. In apertura ha illustrato le motivazioni dell'accesso ai dati e del diritto previsto dal Regolamento europeo. Ha quindi elencato le varie pecche del sistema attuale ovvero la mancanza di un registro (previsto fin dal 2002) che consente di capire quali e dove sono i documenti.

Abbiamo potuto constatare che l'accesso ai documenti con le regole del Regolamento europeo 1049/2001 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/1049IT.pdf è molto lento e irto di ostacoli.

La nostra richiesta di un "servizio personalizzato" attraverso la firma di un memorandum è stato tuttavia respinto.

Abbiamo ribadito che la mancanza del Registro di cui all'art. 2.4 che elenca i documenti (previsto fin dal 2002 e mai realizzato) rallenta, fino ad impedire in modo significativo, il diritto all'accesso.

Hanno invece concordato e riconosciuto comunque le difficoltà che esistono per noi per l'identificazione dei documenti; per loro hanno sostenuto che la difficoltà nell'accesso agli archivi dell'UE discende dal fatto che vi sono competenze di diverse direzioni e hanno la necessità di coordinarsi.

Hanno affermato che la Decisione di finanziamento di € 672,8 milioni è il documento di riferimento sia per quanto riguarda il passato sia per i documenti futuri (ivi comprese le sintesi delle erogazioni a LTF per i lavori svolti).

Hanno invece ribadito il loro accordo a fornirci i documenti nel rispetto dei tempi e delle regole del citato regolamento e quindi in alcuni casi con parti censurate ai sensi del citato regolamento) e un certo aiuto nella ricerca dei documenti.

Questa conferma verbale segue ad una lettera ricevuta alcune settimane fa con la quale si erano impegnati alla collaborazione ai sensi del citato Regolamento.

A titolo di "ringraziamento" della loro disponibilità (che avevano già segnalato con la consegna della Decisione di Finanziamento, documento riservato che non è accessibile sui siti della CE) abbiamo richiesto il rispetto dei tempi - pregandoli intanto di

considerare come valida la richiesta diretta ai loro uffici senza l'utilizzo delle procedure standard come da loro consigliato - per la consegna di:

- Allegati al Rapporto COWI,
- Dossier allegato alla domanda di finanziamento fatta nel mese di luglio 2007 dai ministri Di Pietro e Borloo alla quale ha fatto seguire la decisione di finanziare la nuova linea Lyon-Torino per € 0,67 miliardi

Circa questo dossier abbiamo dichiarato che l'asserita scomparsa dai loro archivi (abbiamo loro letto l'e-mail che abbiamo ricevuto dai loro uffici) è stata tenuta da noi riservata (non è infatti citata nel Comunicato Stampa del 27.9.2010), ma che da ora in poi l'avremmo svelata nei nostri CS e siti.

Grande il loro imbarazzo per la scomparsa e lo sconcerto che vi sia stata da parte di un loro collega tale affermazione. Si daranno da fare per trovare il dossier.

Per quanto riguarda l'Osservatorio, ed in particolare per il *c.d. accordo* di Pra Catinat, abbiamo anche anticipato che gli chiederemo copia dei documenti ufficiali italiani in cui le amministrazioni locali sottoscrivono l'accordo e copia dei documenti che l'Osservatorio ha inviato a loro a dimostrazione della condivisione.

Abbiamo anche detto che la mancanza di un accordo formale con le amministrazioni implica che la concessione del finanziamento sia stata fatta in modo non corretto come invece previsto dalla Decisione stessa.

Commento e Varie

Siamo convinti che su questo tema (Accesso ai dati) possiamo giocare un ruolo che potrà favorire tutto l'associazionismo ambientalista italiano e confermare la nostra caparbità presso i promotori dell'opera.

Comunicato Stampa dalle valli No TAV 30.9.2010

Il Parlamento Europeo e la Commissione incontrano cittadini No TAV: nuove indagini sull'utilità della Torino-Lione sono necessarie prima del punto di non ritorno.

La mattina del 30 settembre una delegazione di Pro Natura ha incontrato la Commissione Europea allo scopo di ottenere formali garanzie per la messa a disposizione dei cittadini di tutta la documentazione europea e nazionale relativa alla prospettata nuova linea ferroviaria Lyon - Torino.

La Commissione Europea - Directorate Generale Mobilità e Trasporto ha confermato il suo accordo a mettere a disposizione di Pro Natura, associazione che sostiene sin dall'inizio le lotte No TAV, secondo le regole previste dal Regolamento dell'Unione Europea. 1049/2001, i documenti ricevuti ed emessi dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione relativi al Progetto Prioritario n. 6 Lione-Torino. Questa collaborazione discende dall'applicazione della Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia e dall'Unione europea.

Durante l'incontro la Commissione Europea si è innanzitutto impegnata a consegnare i dossier che accompagnavano la richiesta di finanziamento di 0,67 miliardi di € fatta nel 2007 da parte dell'Italia e della Francia e concessa nel dicembre 2008.

Allo stato questi dossier, che contengono i dettagli che giustificano la richiesta di tale ingentissimo finanziamento, appaiono scomparsi dagli archivi elettronici della Commissione stessa. E' stata inoltre illustrata nel dettaglio la genesi del documento di Pracatinat, considerato in modo illegittimo dall'Osservatorio

tecnico, che ha aperto la strada al finanziamento di 0,67 miliardi di €. Gli oppositori all'opera hanno dichiarato che tale documento (considerato accordo solo dal Presidente Virano che lo ha firmato in perfetta solitudine) non avrebbe dovuto in alcun modo sbloccare il finanziamento. Per tale ragione hanno richiesto alla Commissione Europea tutta la documentazione che ha permesso alla stessa di erogare il finanziamento.

Maggiori informazioni sui siti del Movimento NO TAV.

**31.5.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 145/43
REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255,
paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1), deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo

più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.

(5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.

(6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

(7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.

(8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.

(9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi

interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

(10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.

(12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70.

(2) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.

(13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.

(14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

(15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

(16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

(17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (1), la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (2), la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo (3), e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;

b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e

c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;

b) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

(1) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

(2) GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

(3) GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, in ordine:

— alla sicurezza pubblica,

— alla difesa e alle questioni militari,

— alle relazioni internazionali,

— alla politica finanziaria, monetaria o economica della

Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

— gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

— le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

— gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento

pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il

richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo

4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

Articolo 12

Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

- a) le proposte della Commissione;
- b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;
- c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;
- f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

- a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le

raccomandazioni e i pareri.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

Informazione

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.

2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

Articolo 15

Prassi amministrativa nelle istituzioni

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 17

Relazioni

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.

2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

Articolo 18

Efficacia

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (1), in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE

Per il Consiglio Il Presidente B. LEJON

(1) GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

SCAMBIO DI CORRISPONDENZA CIRCA RECENTI RICHIESTE DI DOCUMENTI, E I DOCUMENTI SCOMPARSI

Da:

Inviato: venerdì 23 luglio 2010 15.26

A: xxxxxxx.xxxxx@ec-europa.eu

Oggetto: ::: Precisazione :::

1.

Grazie, riteniamo tuttavia che il Rapporto COWI al quale facevamo riferimento nella e-mail del 31.5.2010 sia un altro e precisamente questo:

Analisi degli studi condotti da LTF in merito al progetto Lione-Torino (sezione internazionale)

Framework Contract TREN/CC/03-2005

Lot 2 : Economic assistance activities

FINAL

Our ref : TREN/05/ADM/S07.54919/2005 revised

Version 2

Client : European Commission - DG-TREN

Submitted by :

COWI A/S

Contractor : ECORYS Nederland BV (NL)

In co-operation with : COWI (DK), ECN (NL), Ernst & Young Europe (B) and Consultrans (ES)

Per documentazione lo spedisco in allegato, ma si trova anche qui:

http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects/doc/2006-04-25/2006_ltf_final_report_it.pdf :

Questi gli allegati che cerchiamo, che sono citati a pagina 6 e dei quali esiste solo il titolo:

Elenco degli allegati

Allegato A: Elenco dei documenti esaminati

Allegato B: Elenco delle riunioni fra LTF e comunità locali

Allegato C: Processo di approvazione del Progetto Preliminare

Allegato D: Cronologia del processo di approvazione dei progetti per la parte comune in Italia

Allegato E: Sommario delle prescrizioni e raccomandazioni (Delibera CIPE, 5/12/2003)

Allegato F: Gli studi del traffico viaggiatori

e a pagina 47 nella nota n. 18: 18 Vedi rif. /54/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, Tabelle 5 e 8, p.33 e 39.

chiediamo di inviarci cortesemente via posta elettronica i sei allegati e la Sottomissione LTF, Modello idrogeologico e geotermico (nella stesura completa).

2.

Speriamo che possiate trovare anche gli altri documenti, quelli relativi al "dossier contenente il progetto prioritario n. 6 - parte comune italo-francese" presentato in relazione alla richiesta del 16/7/2007 ".

Da: NO TAV

Inviato: giovedì 1 luglio 2010 20.24

A: xxxxxxx.xxxxx@ec-europa.eu

Oggetto: RE: ::: Accesso alla documentazione :::

Speriamo che possiate trovare i *files*, è impossibile che si siano perduti !

L'indirizzo postale al quale inviarli è: ...

Da: xxxxxxx.xxxxx@ec-europa.eu

A: NO TAV

Data: Wed, 30 Jun 2010 15:30:33 +0200

Oggetto: RE: ::: Accesso alla documentazione :::

Stiamo cercando cos'è avvenuto con gli allegati. **Il Desk Officer che se ne occupava ha perso tutto i suoi dossier elettronici.** Adesso speriamo che ritroviamo una copia su carta negli archivi. Se ci date un indirizzo per un invio postale, li manderemo appena li abbiamo recuperati.

Cordialmente,

From: NO TAV

Sent: Wednesday, June 23, 2010 4:43 PM

To: xxxxxxx.xxxxx@ec-europa.eu

Subject: ::: Accesso alla documentazione :::

Facciamo seguito alla e-mail del 18 giugno e avremmo piacere di sapere se la domanda di accesso ai documenti è stata presa in considerazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1049/2001.

Grazie per l'assistenza, restiamo in attesa del riscontro ufficiale.

Da: NO TAV

Inviato: venerdì 18 giugno 2010 16.57

A: xxxxxxx.xxxxx@ec-europa.eu

Oggetto: R: ::: Rapporto COWI - richiesta n. 6 allegati e n. 1 studio LTF :::

Secondo i nostri conteggi, alla luce del Regolamento (CE) N. 1049/2001, le risposte dovrebbero essere fornite rispettivamente entro il 18 giugno e il 21 giugno rispettivamente. Vi preghiamo di correggerci se ci siamo sbagliati.

In attesa della conferma, ringraziamo per l'assistenza e salutiamo cordialmente.

Da: NO TAV

Inviato: venerdì 28 maggio 2010 23.43

A: xxxxxxx.xxxxx@ec-europa.eu

Oggetto: ::: Richiesta copia del dossier contenente il PP n. 6 :::

Buongiorno, il 16 luglio 2007 il Ministro delle Infrastrutture del Governo Italiano Antonio Di Pietro e il Ministro dello Sviluppo del Governo francese Jean-Louis Borloo inviarono all'allora Vice Presidente UE e Commissario ai Trasporti Jacques Barrot la lettera (qui allegata) di richiesta del finanziamento europeo, del quale abbiamo ricevuto nei giorni scorsi copia dell'atto di concessione.

Chiediamo ora cortesemente la copia del "dossier contenente il progetto prioritario n. 6 - parte comune italo-francese" presentato in relazione alla richiesta del 16/7/2007 oppure, se modificato nel frattempo, anche la nuova edizione.

Restiamo in attesa del riscontro e Vi ringraziamo anticipatamente. Cordialmente,
ps - Questa frase a pagina 4 della lettera conferma il progetto:

Consapevoli della preoccupazione della Commissione che le risorse finanziarie siano attribuiti a progetti realmente avviabili entro il 2013, diamo la più ampia assicurazione che il dossier trasmesso conferma la capacità dei nostri Paesi ad attuare il progetto secondo il calendario e le caratteristiche tecniche previste dallo stesso.

Da: NO TAV

Inviato: lunedì 31 maggio 2010 16.18

A: xxxxxxx.xxxxx@ec-europa.eu

Oggetto: ::: Rapporto COWI - richiesta n. 6 allegati e n. 1 studio LTF :::

Buongiorno, nell'ambito della raccolta di documentazione intorno al Progetto Prioritario n. 6 abbiamo la necessità di entrare in possesso di alcuni documenti.

Nel rapporto "COWI"

http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects/doc/2006-04-25/2006_ltf_final_report_it.pdf :

Analisi degli studi condotti da LTF in merito al progetto Lione-Torino (sezione internazionale)

Framework Contract TREN/CC/03-2005

Lot 2 : Economic assistance activities

FINAL

Our ref : TREN/05/ADM/S07.54919/2005 revised

Version 2

Client : European Commission - DG-TREN

Submitted by :

COWI A/S

Contractor : ECORYS Nederland BV (NL)

In co-operation with : COWI (DK), ECN (NL), Ernst & Young Europe (B) and Consultrans (ES)

sono citati a pagina 6 i seguenti documenti dei quali esiste solo il titolo:

Elenco degli allegati

Allegato A: Elenco dei documenti esaminati

Allegato B: Elenco delle riunioni fra LTF e comunità locali

Allegato C: Processo di approvazione del Progetto Preliminare

Allegato D: Cronologia del processo di approvazione dei progetti per la parte comune in Italia

Allegato E: Sommario delle prescrizioni e raccomandazioni (Delibera CIPE, 5/12/2003)

Allegato F: Gli studi del traffico viaggiatori

e a pagina 47 nella nota n. 18: 18 Vedi rif. /54/, Sottomissione LTF No. 56, Modello idrogeologico e geotermico, Tabelle 5 e 8, p.33 e 39.

Vi chiediamo di inviarci cortesemente via posta elettronica i sei allegati e la sottomissione LTF, Modello idrogeologico e geotermico (nella stesura completa).

Grazie per l'assistenza nel trovare e farci pervenire questi documenti.

Cordiali saluti.